

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gianni BISELLI e della società G.S. FRAORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI BISELLI, all'epoca dei fatti Presidente della società G.S. FRAORE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 39, comma 2, delle NOIF, perché sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071037/A del 30/1/2019, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenni e "giovane di serie" Christian HOXHA, unitamente al Presidente della cessionaria A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., Sig. Pannella Maurizio, soggetto inibito all'epoca dei fatti e, inoltre, senza accertarsi dell'avvenuta sottoscrizione del medesimo documento di variazione da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa;

G.S. FRAORE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni BISELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S. FRAORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Gianni BISELLI e di € 200,00 di ammenda per la società G.S. FRAORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina